

Civile Ord. Sez. 5 Num. 26949 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA
Data pubblicazione: 15/10/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2492–2026 R.G. proposto da:

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dagli Avvocati ANTONELLO MANDARANO, ANGELA BARTOLOMEO,
ANNALISA PELUCCHI e GIUSEPPE LEPORE giusta procura speciale in atti

-ricorrente-

contro

INIMM DUE S.À. R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati GUGLIELMO MAISTO, MARCO CERRATO e GIULIA PARONI PINI giusta procura speciale allegata al ricorso

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 1494/2025 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/6/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Milano propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria aveva accolto l'appello di Inimm Due S.à r.l. avverso la sentenza n. 4201/2023 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in rigetto del ricorso avverso diniego di rimborso IMU e TASI 2018—2019, emessi dal Comune di Milano in relazione ad un complesso immobiliare di proprietà della contribuente, la quale sosteneva che le somme da essa versate per IMU e Tasi avrebbero dovuto essere rimborsate tenuto conto che nella specie difettava il presupposto legale per le predette imposizioni poiché lo stesso immobile era, da tempo risalente, oggetto di occupazione abusiva da parte di terzi e dunque non posseduto dalla stessa Società, ed in via subordinata sosteneva altresì la sussistenza dei presupposti per la riduzione delle imposte dovute stante la condizione di inagibilità e inabitabilità e dunque la condizione di oggettivo inutilizzo del complesso immobiliare in questione.

La società contribuente resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 115 c.p.c., 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011, ed 1 comma 675, l. n. 147/2013 per avere i Giudici d'appello erroneamente accolto l'appello della Società in difetto di prova

circa la perdita del possesso dell'immobile nelle annualità accertate, «assumendo provato uno spoglio, nei fatti mai avvenuto, basando il proprio convincimento non sulle prove offerte ma su mere dichiarazioni della contribuente».

1.2. Con il secondo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011, per avere i Giudici d'appello omesso di indicare sulla base di quali prove aveva fondato il proprio convincimento, violando le disposizioni che regolano l'onere probatorio e il conseguente onere motivazionale.

1.3. Ciò posto, in via preliminare va esaminata l'eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per tardività.

1.4. Essa è fondata per decorrenza del termine breve d'impugnazione, atteso che l'avvenuta notificazione del ricorso per revocazione della sentenza d'appello determina la decorrenza del termine breve di impugnazione agli effetti del ricorso per cassazione ex art. 326 c.p.c. che rimane sospeso ex art. 384, quarto comma, c.p.c. in caso di sospensione e riprende a decorrere con la comunicazione della sentenza che decide sulla revocazione.

1.5. Per giurisprudenza costante della Corte, invero, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.

1.6. Ne consegue che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata con riferimento al termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c. (Cass. nn. 15926/2024, 22220/2019), circostanza che non ricorre tuttavia nel caso in esame.

1.7. La contribuente ha documentato che il Comune ha proposto ricorso per revocazione della sentenza qui impugnata notificato al difensore il 5 novembre 2025; il ricorso per cassazione, pertanto, avrebbe dovuto

proporsi nel termine, c.d. breve, di sessanta giorni decorrenti da detta data, sicché il medesimo, essendo stato notificato solo il 15 gennaio 2026, è tardivo, assorbita ogni altra questione.

2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in misura pari ad Euro 15.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 6.10.2026.

Il Presidente
(Fabio Di Pisa)